



# CONVITTO NAZIONALE STATALE

"GIORDANO BRUNO" MADDALONI (CE)

SCUOLE ANNESSE:

PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

LICEO CLASSICO - LICEO CLASSICO EUROPEO



## Regolamento d'Istituto

Convitto e Scuole Annesse

*Scuola Primaria - Secondaria di primo grado*

*Liceo Classico - Liceo Classico Europeo*



- VISTO il DPR n.249 del 24.06.1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
- VISTO il DPR n.275 dell’8 .03. 1999 “Regolamento dell’Autonomia”
- VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.
- VISTO il DPR n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”
- VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo per la prevenzione del bullismo”
- VISTO il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari”
- VISTO il D.L. n.137 del 1° settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università, con particolare riferimento all’art 2. Valutazione del comportamento degli studenti”
- VISTA la Circolare n. 20 del 4/3/2011: validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado- Artt. 2 e 14 DPR 122/2009
- VISTO il D.L. n. 95 del 2012
- VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione” Art. 1

Deliberato dal Collegio dei Docenti delle scuole annesse e del personale educativo il / /2022 Delibera n.

## Indice

Art.1 Princìpi generali	pag. 3
Art. 2 Norme comportamentali	pag. 3
Art. 3 Vigilanza	pag. 4
Art. 4 Frequenza e assenze	pag. 6
Art. 5 Ingressi, ritardi e uscite anticipate	pag. 7
Art. 6 Uso delle strutture e delle attrezzature	pag. 8
Art. 7 Assemblee	pag. 9
Art. 8 Rapporti scuola – famiglia	pag. 9
Art. 9 Sanzioni	pag. 10
Art. 10 Organi Collegiali	pag. 15

### Allegati

---

REGOLAMENTO SEMICONVITTO  
 Scarico di responsabilità  
 Liberatoria immagini  
 Patto educativo di corresponsabilità

## **ART. 1**

### **PRINCIPI GENERALI**

La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienze sociali, volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, allo sviluppo della personalità, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e al senso di responsabilità.

La vita nella scuola si fonda sul rispetto reciproco tra le persone, quale sia il loro ruolo, età, condizione; in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva della personalità altrui. Sono da considerarsi particolarmente gravi tutti gli episodi che comportano una qualsiasi forma di violenza fisica o psicologica nei confronti delle persone.

È compito di ciascuno rispettare le norme relative alla difesa della salute e alla sicurezza.

## **ART. 2**

### **NORME COMPORTAMENTALI**

- 2.1** Gli alunni sono tenuti ad un comportamento corretto nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale A.T.A. e di ogni altro componente dell'Istituto.
- 2.2** Sono vietati comportamenti osceni e scurrili che ledano la sensibilità altrui o siano di ostacolo al sereno svolgimento delle attività didattiche.
- 2.3** Tutte le componenti della comunità scolastica, per ovvi motivi di decoro e di rispetto, sono tenute ad indossare un abbigliamento adeguato, improntato alla sobrietà e dignità dell'istituzione. Eventuali e reiterate infrazioni saranno opportunamente sanzionate con ammonizioni scritte.
- 2.4** In ossequio alle leggi vigenti è assolutamente vietato, per gli studenti e per tutto il personale della scuola, fumare, non solo nei locali dell'Istituto (bagni, cortili), ma in tutto il perimetro che delimita l'edificio scolastico. Il mancato rispetto da parte degli alunni è sanzionato con nota disciplinare fino ad allontanamento dalla comunità scolastica; ai docenti o personale Ata contravvenienti saranno applicate le sanzioni pecuniarie previste dalla legge.
- 2.5** È vietato utilizzare attrezzature elettriche personali pericolose per la sicurezza. È vietato introdurre cibi dall'esterno in quanto non è garantita la possibilità di risalire alla tracciabilità, alla data di scadenza e agli ingredienti. Sono vietati quindi festeggiamenti nelle classi.
- 2.6** È assolutamente vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici da parte dei docenti e degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche/educative, fatto salvo l'utilizzo degli stessi per fini didattici.
- 2.7** È assolutamente vietato realizzare e pubblicare filmati, foto e registrazioni nei locali della scuola tranne nei casi contemplati nella liberatoria allegata e comunque secondo la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tale tipo di infrazione, nei casi di grave danno all'immagine della scuola e/o alla privacy delle persone, può determinare severe sanzioni a carico degli studenti responsabili.
- 2.8** Gli alunni avranno cura delle strutture scolastiche e delle dotazioni in essa presenti, nel più rigoroso rispetto della normativa di sicurezza. In caso di danni al patrimonio scolastico il responsabile è tenuto al risarcimento. Qualora non fosse individuato, ne risponde la classe o il gruppo.
- 2.9** Per evitare spiacevoli inconvenienti e per garantire la sicurezza degli alunni ed il sereno svolgimento delle attività didattiche è fatto assoluto divieto consentire l'ingresso nei locali della scuola, compresi i

cortili, ad estranei non autorizzati dal D.S. Il personale scolastico non può autorizzare l'accesso ad estranei negli ambienti e spazi didattici e educativi (es. genitori, tutori, rappresentanti case editrici, assistenti alla comunicazione, ex alunni, ecc. ...), se non previa autorizzazione del Rettore Dirigente Scolastico.

### **ART. 3 VIGILANZA**

- 3.1** Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del CCNL 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Nel caso di alunni semiconvittori che devono essere affidati al personale educativo, per la mensa o per altre attività extra classe, il docente dell'ultima ora vigilerà l'uscita dalla classe, attenderà che siano tutti usciti e affiderà gli alunni all'educatore che si troverà fuori dell'aula cinque minuti prima del suono della campanella.
- 3.2** Ciascun docente/educatore è tenuto ad esercitare sugli alunni affidati alla propria responsabilità una vigilanza costante per l'intero orario scolastico. Durante lo svolgimento di attività didattiche a classi aperte regolarmente programmate, ogni docente è responsabile della vigilanza del gruppo di interclasse di alunni con il quale effettivamente opera. Qualora per motivi organizzativi assolutamente eccezionali fosse necessario accorpate più classi o ripartire gli alunni in altre classi, ciascun docente e educatore è responsabile del gruppo studenti e studentesse assegnato ed è tenuto ad annotare sul registro elettronico i nominativi dei nuovi alunni. Allo scopo di evitare situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità dei minori, l'attenzione maggiore deve in particolare essere posta durante gli intervalli, il cambio d'ora, gli spostamenti, negli spazi aperti, comprese le attività educative che si svolgono durante la fascia pomeridiana.

I docenti e gli educatori hanno la responsabilità della sorveglianza nei confronti degli alunni a loro affidati all'interno della struttura scolastica e delle sue pertinenze.

- 3.2a** **Per gli alunni della scuola Primaria**, tale responsabilità cessa nel momento in cui l'alunno al termine dell'orario scolastico stabilito, viene accompagnato dal docente o dell'educatore e affidato ai genitori o ai soggetti maggiorenni legittimamente autorizzati attraverso apposito modulo con delega.
- 3.2 b** **Per gli Alunni della Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado** vige quanto riportato nell'art. 19-bis del Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni in Legge 4 dicembre 2017, n. 172: (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).  
*(1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza).*

I collaboratori scolastici cooperano alla sorveglianza all'interno dell'edificio scolastico. Durante le lezioni il personale collaboratore scolastico è autorizzato al controllo degli alunni solo in caso di momentanea o breve assenza dell'insegnante; sono da escludersi impegni prolungati in sostituzione di docenti assenti. Il compito della sorveglianza per gli operatori scolastici consiste unicamente nel garantire una regolare

e positiva presenza degli alunni nei locali della scuola e nell'evitare manifestazioni di esuberanza che possano risultare pericolose per gli allievi e/o per le strutture.

All'ora di inizio delle lezioni, se il docente di classe non è ancora presente, gli alunni vengono affidati a uno o più colleghi (Primaria) nell'attesa che si sia provveduto alla copertura del posto.

Il compito di provvedere alla vigilanza degli alunni nelle circostanze di cui sopra spetta a tutto il personale scolastico presente nel plesso. In attesa del supplente, in via del tutto eccezionale, gli alunni vengono divisi fra le classi vicine; se si tratta di un breve periodo (max 10 minuti) il personale ausiliario provvede direttamente alla sorveglianza.

I docenti e gli educatori devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

### **3.3 Vigilanza accessi**

Le porte d'ingresso di tutta la scuola dovranno restare chiuse durante l'orario delle attività didattiche e educative, nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza. Si sottolinea la necessaria sorveglianza agli ingressi durante l'accesso e l'uscita delle scolaresche. È fatto assoluto divieto sostare nelle vicinanze delle postazioni dei collaboratori scolastici. Infine, per motivi di sicurezza si evidenzia la necessità di assicurare a carico dei collaboratori scolastici l'assistenza all'ingresso degli edifici scolastici per tutto l'orario delle lezioni.

### **3.4 Ingressi**

Gli insegnanti hanno quale obbligo di servizio la presenza a scuola almeno 5 minuti prima delle lezioni per assistere all'ingresso degli alunni (C.C.N.L. '95).

### **3.5 Uscite durante e al termine dell'orario delle lezioni**

La frequenza delle attività scolastiche è obbligatoria anche nel prolungamento pomeridiano in quanto tutte le ore di scuola hanno lo stesso peso ed importanza.

Riduzioni dell'orario di lezione possono essere concesse ad alunni per trattamenti medici/terapeutici; in alcuni casi, su domanda scritta e motivata della famiglia, il Rettore Dirigente Scolastico dietro valutazione, può concedere eccezionali e/o sporadici permessi.

Nessun alunno potrà lasciare la scuola durante le attività scolastiche se non per motivi di salute o impreviste e gravi necessità familiari. Tali uscite avverranno esclusivamente sotto la diretta responsabilità di un genitore/tutore o suo delegato preventivamente autorizzato.

**I docenti della scuola primaria** accompagnano le scolaresche fino alla porta principale deputata all'uscita e rimangono in attesa di lasciare i minori ai genitori o ai soggetti maggiorenni indicati nel modulo di delega, sottoscritta dai genitori.

### **3.6 - Scuola secondaria di secondo grado**

Solo ad un alunno/a di ciascuna classe è consentita l'uscita nei corridoi per l'utilizzo dei distributori automatici in dotazione all'Istituto e deve avvenire, di norma, non prima delle **ore 10.00** e **non dopo le ore 13.40** onde evitare di ostacolare i servizi di pulizia giornalieri.

### **3.7- Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado.**

Durante le ore di lezione o di attività educativa, gli studenti possono uscire dall'aula solo previo permesso del docente o dell'educatore. Durante il cambio dell'ora, i Docenti saranno sollecitati ad entrare

nelle rispettive aule di lezione, i collaboratori scolastici provvederanno a vigilare gli spazi antistanti le aule e gli alunni, in attesa dell'insegnante; è fatto divieto di uscire dalla classe e intrattenersi nei corridoi e nei bagni, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre classi.

**3.8** È vietato per motivi di sicurezza usufruire di aree interne all'istituto (cortile) durante l'orario scolastico come parcheggio di auto, motorini, biciclette etc. Eventuale autorizzazione viene rilasciata esclusivamente dalla dirigenza.

**3.9 Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo grado**

È vietato agli alunni interrompere le attività didattiche delle altre classi se non per inderogabili richieste, autorizzate dalla dirigenza.

#### **ART.4 FREQUENZA E ASSENZE**

**4.1** Requisito fondamentale è l'obbligo dell'assidua e fattiva presenza alle lezioni da parte degli studenti. Si ricorda che la frequenza, infatti, è parte integrante della valutazione del voto di comportamento secondo le indicazioni riportate nella apposita griglia. Per tutti gli ordini, l'orario previsto dal modello scolastico prescelto all'atto dell'iscrizione deve essere integralmente rispettato nell'arco dell'attività settimanale.

**4.2** Tutte le componenti della scuola si impegnano, nell'ambito del patto di corresponsabilità sottoscritto all'inizio dell'anno, al rispetto scrupoloso dell'orario scolastico.

**4.3** Le assenze anche per gli alunni maggiorenni devono essere giustificate esclusivamente dai genitori sul REL mediante un PIN, che viene rilasciato, insieme alle credenziali di accesso al REL, all'atto dell'iscrizione.

**4.4** Le assenze per periodi superiori a cinque giorni consecutivi di calendario devono essere giustificate con certificato medico, in caso di assenza per motivi di salute. Tale certificato medico è previsto per legge e non lo si può intendere in alcun modo come strumento per defalcare giorni dal computo delle assenze totali. Ovviamente, tale sottrazione si potrà operare solo in casi eccezionali laddove cioè una lunga degenza o una patologia certificata che comprometta la frequenza comprovata da certificazione medica specifica e, nei casi per i quali la normativa lo preveda, da attivazione dell'istruzione domiciliare.

**4.5** Dopo sette giorni di assenza continuativa o, nel corso di un mese, di undici assenze registrate, il docente Coordinatore della classe è tenuto a segnalare il nominativo dell'alunno/a al Dirigente scolastico, per le conseguenti iniziative a vantaggio del diritto allo studio e dell'obbligo scolastico.

**4.6** Lo studente che si presenti al rientro senza giustificazione viene ammesso con riserva e il genitore/tutore è tenuto a regolarizzare tempestivamente sul REL la sua posizione come da punto 4.3. Le assenze non giustificate avranno incidenza sulla valutazione del voto di comportamento.

**4.7** Alla luce delle indicazioni ministeriali, si ribadisce che l'ammissione alla classe successiva è subordinata alla frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

**4.8** È compito del coordinatore di classe monitorare la frequenza degli studenti e prendere i provvedimenti necessari in caso di frequenza discontinua, assenze ingiustificate, frequenti ritardi e/o uscite anticipate.

- 4.9** Per la Scuola secondaria di secondo grado, in occasione delle Assemblee di Istituto, il docente in orario, per gli alunni assenti, dovrà registrare un numero di ore di assenza pari a quello delle lezioni previste per quella giornata e comunicarlo al Coordinatore.
- 4.10** In presenza di una nota disciplinare di assoluta gravità, il Coordinatore di Classe o Educatore è tenuto ad informare immediatamente il Rettore Dirigente Scolastico, il quale convocherà il Consiglio di Classe per valutare la modalità di allontanamento dell'allievo dalla comunità scolastica.

## ART. 5

### INGRESSO, RITARDI, USCITE ANTICIPATE ED EVENTUALI SANZIONI PREVISTE

- 5.1** Il docente della prima ora accoglie gli alunni secondo l'orario di inizio lezione.  
Il Personale A.T.A., presente sui piani al momento dell'ingresso degli alunni, assicurerà il corretto flusso degli stessi nelle classi, vigilando in caso di assenze del personale docente.
- 5.2** L'alunno che, solo occasionalmente, giunge a scuola dopo l'orario di inizio lezione è ammesso in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, con l'annotazione dell'ora di ingresso sul REL.  
Nel caso di ritardi reiterati (max 6/quadrimestre), l'alunno sarà ammesso in istituto e sarà convocata la famiglia da parte del coordinatore di classe.  
Per il Liceo, le studentesse e gli studenti che entrano dopo le 8:30 saranno ammessi in classe all'ora successiva. In ogni caso, i ritardi vanno giustificati. Anche se accompagnati, non è consentito l'ingresso oltre l'inizio della terza ora.  
Si ricorda che i ritardi calcolati oltre i 10 min. dal suono della campanella, incidono sull'attribuzione dei decimali accessori per il credito scolastico alla voce "Frequenza" e nell'attribuzione del voto di comportamento, secondo quanto previsto dalla apposita tabella.
- 5.2 bis** Per la scuola **Primaria**  
Gli alunni in ritardo sono ammessi alle lezioni; si richiede comunque successiva giustificazione, verbale o scritta. In caso di ritardi continui e/o non giustificati, i genitori, al raggiungimento del quinto ritardo, dovranno presentare giustificazione al Rettore Dirigente Scolastico o ad un suo delegato.  
Tutte le assenze registrate dovranno essere giustificate.  
In caso di persistente ritardo nel ritiro degli alunni in uscita, si inviteranno le famiglie interessate ad osservare scrupolosamente la puntualità dell'orario stabilito. In ogni caso, al termine delle attività scolastiche, i minori presenti a scuola devono comunque essere vigilati da un insegnante di classe, da altro docente o da personale ausiliario disponibile. All'orario del termine delle attività scolastiche, dopo aver atteso i genitori o i soggetti legittimati al ritiro del bambino per almeno 30 minuti, se non risulta possibile mettersi in contatto con i genitori o i soggetti legittimati, esiste l'obbligo di avvisare le autorità di pubblica sicurezza. Nel caso in cui il genitore/tutore o suo delegato se pur avvisato e contattato ritarda oltre i 30 min. l'alunno sarà affidato al collaboratore scolastico in portineria fino al termine dell'orario di servizio e successivamente al R.DS.
- 5.3** I genitori possono prelevare i propri figli per motivi opportunamente documentati **solo al cambio d'ora** delle attività didattiche o in precisi orari per le attività educative pomeridiane, a meno che non si registrino occasionali e **rarissime eccezioni di particolare gravità**.  
Le uscite anticipate di norma **non prima dell'inizio della quarta ora (o prima nel caso di eccezionali e documentati motivi)** sono autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, ed annotate dal docente o educatore in orario sul registro di classe R.EL. Gli studenti dovranno essere prelevati da un genitore (o da un suo delegato fornito di un modello di delega precompilato), anche se maggiorenni. Si precisa inoltre che la delega è possibile solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età. Il genitore o il delegato (della cui identità si accerterà il collaboratore scolastico addetto all'ingresso) attenderà al

piano terra. Si precisa, comunque che le entrate posticipate e le uscite anticipate rivestono carattere di eccezionalità. Il Coordinatore di classe, per le ore di attività didattica, effettuerà il controllo delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate alla fine di ogni mese.

## **ART. 6 USO DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE**

- 6.1** Le aule, i laboratori, gli spazi comuni sono affidati al senso di responsabilità dei gruppi classe e di tutte le componenti della comunità scolastica che li utilizzano; gli utenti sono tenuti al rispetto degli ambienti, degli arredi e delle strumentazioni presenti nei locali e rispondono personalmente di eventuali danni.  
Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti ed è necessario utilizzarli correttamente
- 6.2** I docenti e il personale che vigilano sul comportamento degli alunni durante l'utilizzo delle strutture sono tenuti a comunicare tempestivamente al DSGA o al Rettore Dirigente Scolastico eventuali malfunzionamenti delle attrezzature o danni alle suppellettili.
- 6.3** Gli alunni saranno accompagnati nei locali dai docenti della specifica disciplina o dagli educatori impegnati in progetti integrativi o extracurricolari.
- 6.4** L'accesso ai laboratori in orario extra-scolastico è ammesso previa richiesta motivata inoltrata al D.S. o un suo delegato e gli studenti possono accedervi solo accompagnati dal docente o da un educatore responsabile di laboratorio.
- 6.5** La diffusione e l'affissione di scritti e stampati deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
- 6.6** La scuola non risponde di furti di oggetti preziosi, telefonini cellulari, somme di denaro o altro che gli alunni portano in classe.  
Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola dovranno risarcire i danni.

## **ART. 7 ASSEMBLEE - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

- 7.1** Lo svolgimento delle assemblee è disciplinato dalle norme contenute nel Testo Unico delle leggi in materia d'istruzione approvato con Decreto Legislativo 15 aprile 1994, n.297 artt.13 e 14 e nelle successive circolari esplicative.
- 7.2** È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese nei limiti di due ore di lezione consecutive. La richiesta di autorizzazione ad effettuare un'Assemblea di classe deve essere presentata al Dirigente scolastico almeno con cinque giorni di anticipo, deve contenere l'ordine del giorno ed essere controfirmata dai docenti che mettono a disposizione le ore di lezione. Non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana, né in ore che coinvolgono le stesse discipline. Non possono aver luogo assemblee di classe oltre il mese di aprile.
- 7.3** Durante l'assemblea di classe la sorveglianza degli alunni è affidata al docente in servizio nell'ora/nelle ore in cui è autorizzata.
- 7.4** Le Assemblee d'Istituto autorizzate, che si configurano come sospensione della normale attività didattica, a partire dalla seconda ora di lezione, sono un momento importante della vita scolastica e pertanto richiedono la massima partecipazione. Le Assemblee d'Istituto sono gestite autonomamente dagli studenti quale occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento di problemi della



scuola e della società. **Non sono ammessi in Istituto studenti nel giorno dell'assemblea al termine della prima ora.**

- 7.5** L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. L'ordinato svolgimento dell'Assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco. È consentito lo svolgimento di una Assemblea d'Istituto al mese, nei limiti delle ore di lezione di una giornata utilizzando tutti i giorni della settimana a rotazione.
- 7.6.** L'Assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del 10% degli studenti o della maggioranza del Comitato Studentesco. La relativa autorizzazione deve essere richiesta al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima, presentando l'ordine del giorno.
- 7.7** L'Assemblea di istituto si potrà protrarre almeno fino alle ore 12:10 o fino a quando non sarà dichiarata sciolta dal Presidente. Agli studenti partecipanti non sarà consentito uscire prima delle 12:10. Pertanto, in caso di sospensione, gli studenti rientreranno nelle rispettive classi.
- 7.8** Non sarà possibile utilizzare giorni per l'assemblea di istituto nell'ultimo mese di lezione e nei mesi in cui siano già previste sospensioni prolungate delle attività didattiche.

## **ART.8 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA**

- 8.1** Sono previsti incontri dei singoli docenti/educatori con i genitori con cadenza mensile (previa prenotazione tramite REL) o secondo il Piano annuale delle attività.
- 8.2** I genitori possono essere invitati ad un colloquio anche mediante comunicazione telefonica e/o nei casi di urgenza tramite R.EL.
- 8.3** I genitori sono tenuti a ritirare e custodire la password per consultare il registro on-line per informarsi in merito alle assenze ed alle valutazioni nelle singole discipline, inoltre, tramite REL e il sito della scuola, hanno l'obbligo di prendere visione degli orari di inizio e termine delle lezioni, dell'orario del recupero e di tutte le attività integrative ed extracurricolari sia didattiche che educative.
- 8.4** I genitori - tramite REL e il sito della scuola - hanno l'obbligo di prendere visione degli orari di inizio e termine delle lezioni, dell'orario dei corsi IDEI, di tutte le attività extracurricolari, educative, del PCTO, dei viaggi d'istruzione e delle visite guidate, eventi, ecc.

## **ART. 9 SANZIONI**

- 9.1** Se la classe presenta problemi disciplinari o di profitto diffusi e gravi, il Coordinatore di classe ha il dovere di riferirlo al Dirigente che attiverà le azioni volte a sensibilizzare insegnanti/allievi e famiglie sui problemi emersi. A discrezione del Dirigente Scolastico si provvederà eventualmente a convocare un consiglio di classe/interclasse straordinario, aperto ai genitori.
- 9.2** Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti, stante il principio della proporzione tra la sanzione e il danno arrecato, a sanzioni disciplinari.

### 9.3 Scuola secondaria di secondo grado

Il comportamento degli studenti concorrerà alla valutazione complessiva anche per l'eventuale determinazione del credito scolastico. Il voto di condotta viene assegnato considerando gli indicatori individuati in una apposita griglia approvata dal Collegio congiunto dei docenti e degli educatori. L'insufficienza (il cinque in condotta) comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame di Stato, (cfr. Decreto legge n. 137, convertito il 30 ottobre 2008 in Legge n. 169, art. 2) e sarà attribuita dal Consiglio di Classe per gravi e ripetute violazioni allo Statuto delle studentesse e degli studenti, nonché per atti di bullismo, cyberbullismo e di vandalismo, per oltraggio all'immagine della scuola con pubblicazione di foto o video, per atti gravi di nocimento alla propria salute e alla legalità.

- 9.4** Tutti i provvedimenti disciplinari elencati nei punti seguenti influiranno sul voto di comportamento. Le sanzioni sono sempre temporanee; tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l'episodio; devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno; vanno comminate dopo aver invitato l'alunno ad esporre le proprie ragioni (giustificazioni); e influiscono sulla valutazione del comportamento. È prevista la seguente tipologia di sanzioni:

- A. NOTA DISCIPLINARE DEL DOCENTE O DELL'EDUCATORE viene** annotata sul registro di classe. Nei casi più gravi dovrà essere informato il Dirigente Scolastico. Se il docente o educatore lo ritiene utile può chiedere la convocazione della famiglia. Del ricevimento della famiglia va sempre annotata data e ora sul REL.
- B. AMMONIZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO** verbale o scritta sul registro di classe. Vengono comminate per episodi di una certa gravità di cui il D. S. ha conoscenza diretta, oppure ne è stato informato da uno o più docenti/ educatori, dal personale ATA, etc. Viene data comunicazione alla famiglia tramite telefonata o lettera della direzione o comunicazione sul R.EL., con la quale può essere disposta contestualmente la convocazione. In caso di episodi reiterati di irresponsabilità, il Consiglio di Classe può decidere di non far partecipare l'alunno alle varie attività extrascolastiche (Viaggi d'istruzione e visite guidate, progetti PON, PCTO, progetti educativi etc. etc....)
- C. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 5 GIORNI.** È disposto dal Dirigente Scolastico su delibera del Consiglio di Classe convocato, anche in seduta straordinaria, con la sola componente docente e educativa e ne viene data informazione alla famiglia con verbale di presa d'atto. Ad essa può seguire con deliberazione del consiglio di classe il divieto di partecipazione dell'alunno/a in occasione di visite guidate, viaggi d'istruzione o altre attività extrascolastiche. In tale periodo, l'istituzione scolastica garantirà il mantenimento di un rapporto con lo studente e i suoi genitori per valutare la possibilità di convertire la sanzione in attività di natura sociale o culturale e in favore della comunità scolastica e territoriale.
- D. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA PER UN PERIODO SUPERIORE A 15 GIORNI.** La suddetta sanzione è adottata dal Consiglio di classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:
  - 1) devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. atti di bullismo reiterato, violenza privata, di genere, di etnia, religiose,

minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, spaccio di droghe, etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento o aggressione fisica etc.);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello *Statuto* degli studenti e delle studentesse. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

**E. ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ SCOLASTICA FINO AL TERMINE DELL'ANNO SCOLASTICO.** L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio di classe (componente docente e educativa) e del D. S., è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;

2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

**F. ESCLUSIONE DELLO STUDENTE DALLO SCRUTINIO FINALE O NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO.** Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto E ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio di classe (componente docente e educativa) e il D. S. possono disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Le sanzioni disciplinari di cui ai punti C, D, E ed F possono essere comminate solo dopo che l'istituzione scolastica abbia accertato in maniera circostanziata e chiara la sussistenza di fatti dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, del quale risultano vagliate le giustificazioni, prodotte anche per iscritto, sia stata coinvolta la famiglia nel processo di responsabilizzazione. Inoltre, nel caso di sanzione che prevede l'allontanamento dalla scuola, l'alunno ha facoltà di produrre prove o testimonianze a lui favorevoli. Il provvedimento adottato viene comunicato integralmente per iscritto alla famiglia dell'alunno.

**N. B. Tutti i provvedimenti disciplinari elencati nei punti precedenti influiranno sul voto di comportamento (vedi tabella allegata).**

Infrazione disciplinare	Sanzione	Soggetto irrogatore
- Mancato rispetto della puntualità. - Assenze ripetute e non motivate.	Annotazione alla famiglia (sul registro online) e/o comunicazione telefonica alla Famiglia Incidenza sul voto di comportamento	Docente

<ul style="list-style-type: none"> <li>-Linguaggio e/o gesti offensivi nei confronti della comunità scolastica</li> <li>-Minacce</li> <li>-Aggressione verbale/fisica</li> <li>-Mancato rispetto delle proprietà altrui.</li> <li>- Episodi di intolleranza di tipo razziale, religiosa, di genere, umana perpetrata sia direttamente sia attraverso l'uso di dispositivi informatici (bullismo e cyberbullismo)</li> </ul>	<p>Ammonizione scritta del dirigente scolastico Allontanamento dalla comunità scolastica È previsto il risarcimento del danno. Tutte le suddette sanzioni avranno anche incidenza sul voto di comportamento</p>	<p>Dirigente scolastico Consiglio di classe.</p>
<p>Spostamenti disordinati e rumorosi nei corridoi e/o sulle scale.</p>	<p>Annotazione alla famiglia Nota disciplinare Allontanamento dalla comunità Scolastica (nel caso si sia prodotto danno a qualcuno o a qualcosa)</p>	<p>Dirigente Scolastico. Consiglio di Classe</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Fumare nelle aule, nei bagni, nei corridoi, sulle scale esterne/interne, nelle aree di parcheggio</li> <li>- Riprese video non autorizzate nei locali dell'Istituto</li> <li>- Falsificare la firma dei genitori, dei docenti, alterare il REL, sottrarre pc ecc</li> <li>- Consentire l'ingresso di estranei nell'istituto durante le assemblee</li> <li>- Usare il cellulare e qualsiasi altro mezzo non autorizzato o fraudolento (cheating) durante le verifiche scritte</li> </ul>	<p>Annotazione alla famiglia con Nota disciplinare e allontanamento dalla comunità scolastica Sanzione pecuniaria prevista dalle leggi dello stato (Legge 584/75 e successive modifiche; Legge 311/2004; Legge finanziaria del 2005) Tutte le suddette sanzioni avranno anche incidenza sul voto di comportamento Per la Scuola Secondaria si possono prevedere come sanzione lavori di volontariato all'interno della scuola o in raccordo con enti esterni.</p>	<p>Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe</p>
<p>Disturbo della lezione/attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifiuto a svolgere il compito assegnato</li> <li>-Portare a scuola materiale che possa danneggiare persone, locali e suppellettili o turbare lo svolgimento delle lezioni</li> </ul>	<p>Nota disciplinare con Incidenza sul voto di comportamento</p> <p>Annotazione alla famiglia e Allontanamento dalla comunità scolastica (se reiterato)</p>	<p>Docente Consiglio di classe</p>
<p>Danneggiamento volontario o colposo delle strumentazioni e dei sussidi didattici della scuola</p>	<p>Nota disciplinare Allontanamento dalla comunità scolastica È previsto il risarcimento del danno.</p>	<p>Dirigente scolastico - Consiglio di classe</p>
<p>Non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni</p>	<p>Annotazione alla famiglia Nota disciplinare</p>	<p>Docente</p>

## 10.1 USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

La scuola considera tutte le uscite (soggiorni, visite a musei o enti istituzionali, manifestazioni culturali, uscite sul territorio, etc) inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa un momento privilegiato di conoscenza, comunicazione, socializzazione e favorisce le condizioni affinché tutti gli alunni possano partecipare.

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati dai docenti e costituiranno, nel loro insieme, il Piano Viaggi Annuale che dovrà essere valutato ed approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal Commissario Straordinario (alias Consiglio d'Istituto) o dal Consiglio d'Amministrazione, per rispettiva competenza. Ogni uscita, visita o viaggio fuori dal comune di appartenenza, dovrà essere presentata alle famiglie e discussa nel contesto dell'assemblea o dal consiglio di classe; le uscite nell'ambito del territorio del Comune verranno autorizzate dai genitori sottoscrivendo una dichiarazione appositamente predisposta dalla scuola.

Uscite e visite dovranno essere organizzate nel rispetto delle risorse finanziarie dell'utenza, evitando discriminazioni nella partecipazione.

Tutti i viaggi d'istruzione devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari al tipo di scuola.

Circa la scelta del mezzo di trasporto, dell'agenzia e della ditta si applica integralmente quanto previsto dalla normativa vigente; tutti i partecipanti a viaggi o visite guidate sono garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni: sono inclusi nei partecipanti tutti gli alunni, i docenti, e, il Dirigente Scolastico.

Tutti i partecipanti dovranno essere contraddistinti da cartellino di riconoscimento.

Il rapporto è di 1 docente ogni 15 alunni; un accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di diversabilità, secondo valutazioni effettuate all'occorrenza dal Rettore Dirigente Scolastico. Nel designare gli accompagnatori i Consigli di classe e di interclasse, provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe, contemplando un subentro in caso di imprevisto.

In assenza di accompagnatori, la classe interessata non parteciperà alle uscite previste.

Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi d'istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Su richiesta scritta e motivata dai docenti di classe, verrà valutata dalla Direzione la possibilità di erogare un parziale contributo economico per garantire la partecipazione di tutti gli alunni. In presenza di atteggiamenti disciplinari irresponsabili, di particolare gravità, ripetutamente sanzionati, (note disciplinari) il Consiglio di classe (componente docente e educativa) può valutare la mancata partecipazione all'uscita didattica dell'alunno la cui condotta ha dimostrato il mancato rispetto delle regole di convivenza scolastica.

I genitori sono tenuti ad informare i docenti e gli educatori relativamente alla presenza di intolleranze alimentari e reazioni allergiche del proprio figlio, soprattutto prima di un viaggio d'istruzione prolungato, compilando il modulo predisposto dalla Scuola e producendo la certificazione rilasciata dall'ente sanitario di competenza.

## **10.2 SICUREZZA – EMERGENZA – NORMATIVE**

La scuola opera affinché, nel rispetto della normativa vigente, venga garantita in ogni suo aspetto la sicurezza di tutti. Regole e procedure volte al rispetto di tale obiettivo sono dettagliate nei documenti specifici, aggiornati annualmente dalla Commissione Sicurezza dell'Istituto, sotto la supervisione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione e del Dirigente Scolastico.

La scuola provvede in particolare a:

- Aggiornamento della documentazione in funzione delle mutate condizioni di rischio (emergenza Covid)
- Supporto tecnico al rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nell'informazione e formazione dei lavoratori
- Attività di informazione dei lavoratori da concordare in funzione delle specifiche esigenze dell'istituto
- Garanzia del rispetto delle norme igieniche
- Allestimento di una chiara segnaletica che favorisca eventuali operazioni di emergenza, pronto soccorso ed antincendio

- Redazione di un piano di emergenza specifico per ogni plesso
- Organizzazione almeno una volta l'anno di prove di evacuazione, con l'eventuale collaborazione di Enti esterni
- Organizzazione dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento del personale, in collaborazione con il R.S.P.P.
- Allestimento dell'albo della sicurezza nel plesso
- Principi e procedure volte a garantire la sicurezza sono oggetto di confronto e condivisione tra i docenti, gli alunni e le famiglie e vengono dettagliati nel patto educativo di corresponsabilità.

### **10.3 INFORTUNI / SOMMINISTRAZIONE FARMACI**

Nel caso un alunno subisca un infortunio, l'insegnante in servizio deve: soccorrere immediatamente l'alunno; avvertire la famiglia (a tale scopo i genitori devono fornire uno o più recapiti telefonici); far pervenire in segreteria una denuncia dettagliata dell'accaduto; invitare i genitori a portare al più presto l'eventuale certificazione medica in Segreteria. Le competenze della scuola si esauriscono con l'inoltro della denuncia alla Società Assicurativa. Sarà cura delle famiglie richiedere eventuali risarcimenti direttamente alla Società Assicurativa.

In caso di urgenza e/o di irreperibilità dei genitori, gli insegnanti devono chiamare il 118 e avvisare la segreteria.

Nel caso in cui l'alunno necessiti dell'intervento del pronto soccorso ospedaliero, in assenza di un genitore/tutore, gli insegnanti, affidata la propria classe ad un collega o ad un collaboratore scolastico, accompagnano il proprio alunno sull'ambulanza.

Non è consentita la somministrazione di farmaci agli alunni da parte degli insegnanti. Il personale docente non ha titolo ad eseguire attività di carattere sanitario, formulare diagnosi e somministrare presidi terapeutici. In caso di eventi acuti (insorgenza di disturbi e sintomi improvvisi di varia natura, quali ad esempio sindromi dolorose, convulsioni, perdita di coscienza...), l'insegnante non può quindi sostituirsi al medico, né nella diagnosi, né nella somministrazione di presidi terapeutici, ma dovrà essere tempestivamente contattato il 118.

È categoricamente vietata la somministrazione di farmaci agli alunni da parte degli insegnanti; per la somministrazione di farmaci può essere chiesto al Dirigente Scolastico di consentire l'ingresso a scuola ai genitori per il tempo strettamente necessario, affinché essi possano occuparsene direttamente.

### **10.4 INTERVENTI DI ESPERTI E/O PERSONALE NON DOCENTE**

Durante le lezioni è consentito l'accesso alla scuola al personale psico-socio-medico che opera di diritto nell'ambito della scuola. Su autorizzazione della Dirigenza i docenti non in organico nella scuola interessata e/o operatori culturali (animatori, ricercatori, tecnici, tirocinanti, ecc...) possono operare nella scuola nelle ore di attività didattica in seguito alla presentazione di specifici Progetti coerenti con la programmazione annuale. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe, a titolo gratuito, altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.

Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

La scuola ha istituito un servizio di Help -Desk per richiedere assistenza all'Ufficio di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico riceve solo su appuntamento.

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni, previa autorizzazione del DS.

## **10.5 RIPRESE AUDIO – VIDEO - FOTOGRAFICHE**

Al momento dell'inserimento degli alunni (tutti gli ordini di scuola) nell'Istituzione viene richiesta ai genitori una Liberatoria per la realizzazione di riprese audio, video, fotografiche nella scuola (Legge 196/2003, GDPR e successive integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali) per l'autorizzazione a riprendere l'alunno nei vari momenti della giornata scolastica, oppure in occasione di laboratori, gite, soggiorni e visite d'istruzione, da solo, con compagni, con insegnanti ed operatori scolastici, al fine di:

- formazione, ricerca e documentazione dell'attività didattica;
- pubblicazione sul sito della scuola;
- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in convegni, concorsi e altri ambiti di studio.

Tale autorizzazione deve ritenersi valida per l'intera permanenza degli alunni nelle scuole dell'Istituto, quindi anche per gli anni scolastici successivi.

Fatto salvo il divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi video da parte dei genitori o da personale ATA o esterno per registrare immagini non autorizzate all'interno della scuola o di attività scolastiche, qualora le attività stesse (feste/spettacoli/viaggi di istruzione) prevedano o consentano la registrazione di immagini, le stesse non devono riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano ledere la dignità, né possono essere divulgate senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza.

*Allegato 1 Scarico di responsabilità*

*Allegato 2 Liberatoria immagini*

## **10.6 DIFFUSIONE MATERIALE PROPAGANDISTICO**

È autorizzata la distribuzione ai bambini di materiali e/o pubblicazioni promozionali e/o propagandistici su richiesta degli Enti locali, delle Istituzioni scolastiche o già provvisti di autorizzazione provveditoriale. Quanto non incluso in questo criterio sarà valutato ed eventualmente autorizzato dal Dirigente scolastico qualora sussistano condizioni di urgenza.

Per il materiale riguardante iniziative a pagamento, non è prevista alcuna distribuzione agli alunni.

## **10.7 UTILIZZO LOCALI**

I locali scolastici saranno disponibili, al di fuori dell'orario delle lezioni, per tutte quelle attività ed iniziative di natura culturale e educativa che il DS e il Consiglio di Amministrazione riterrà opportune, dietro regolare richiesta ed assunzione di responsabilità da parte di un organizzatore che dovrà anche prendere atto dei sistemi di sicurezza e del piano di evacuazione della scuola. Le attività dovranno avere luogo al di fuori dello svolgimento delle lezioni e non dovranno assolutamente condizionare l'attività didattica dei plessi. Dovrà essere garantita la pulizia e l'integrità dei locali in uso dall'organizzatore responsabile; l'organizzatore sarà ritenuto responsabile di eventuali danni o inadempienze e potrà essere richiesta un'assicurazione a copertura di eventuali danni.

Per tutti gli utilizzi realizzati da agenzie, enti, associazioni o gruppi esterni alla scuola potrà essere richiesto un contributo a parziale copertura delle spese di apertura/chiusura, pulizia e impiego dei necessari strumenti multimediali.

## **Art. 11**

### **ORGANI COLLEGIALI - COSTITUZIONE**

### **Consiglio di interclasse**

Scuola primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

### **Consiglio di classe**

Scuola secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

Scuola secondaria di secondo grado: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato.

**Si possono prevedere incontri on-line degli Organi Collegiali (Consiglio di Amministrazione, Collegio Docenti, Consigli di Classe e di Interclasse, Dipartimenti, Incontro con le famiglie, incontri di natura ordinaria e straordinaria quale PCTO) per motivate esigenze organizzative e logistiche, valutate dal Rettore D.S.**

### **Assemblea dei genitori (Art. dal 12 al 15 D. Lgs.297/1994)**

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea, queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, inerenti alle classi frequentate dai propri figli.

La convocazione dell'assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e dai docenti della classe (come previsto dall'Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), Il Dirigente Scolastico, al quale può essere chiesto l'uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe.

Nella scuola secondaria di I grado partecipano quattro rappresentanti dei genitori.

Nella secondaria di II grado partecipano due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti.

Nella scuola primaria partecipano un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti.

I rappresentanti dei genitori sono eletti da tutti i genitori (padre e madre) degli alunni della classe. I genitori hanno diritto di voto e possono proporsi per essere eletti.

L'elezione dei consigli si svolge ogni anno entro il 31 ottobre.

Si allegano:

DPR 24 giugno 1998, n. 249 integrati con DPR 235/07

CM 3602/2008 MIUR

Griglia del Comportamento dei tre ordini di Scuola

Organo di Garanzia